PS11606 - FINECO-CONTO ZERO CANONE PER SEMPRE
Provvedimento n. 28489

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 15 dicembre 2020;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI i propri provvedimenti del 16 luglio 2020 e del 28 ottobre 2020, con i quali, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, del Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. La società FinecoBank S.p.A. (di seguito Fineco, o anche la Banca), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del Consumo. La società è attiva nel settore della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito nelle sue varie forme e con ogni modalità, inclusa quella informatica e multimediale, in Italia e all'estero. La società ha realizzato, durante l'esercizio finanziario chiuso il 30 giugno 2019, un fatturato, calcolato in linea con quanto previsto dall'articolo 5, par. 3, del Regolamento n. 139/2004/CE sulle concentrazioni per la determinazione del fatturato degli enti creditizi e degli altri istituti finanziari, pari a circa 932 milioni di euro.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nell'avere pubblicizzato l'apertura di uno specifico conto corrente con l'espressione a "*costo zero per sempre*". La Banca ha poi variato in via unilaterale le condizioni del conto, *ex* articolo 118 T.U.B., rendendo onerosa la tenuta/movimentazione dello stesso, introducendo un canone mensile di €3,95, azzerabile con l'accumulo di *bonus*, variabili in base al tipo di servizi fruiti collegati con il c/c. Il sito, nel mese di dicembre 2019[1], è stato modificato con l'eliminazione della locuzione "*per sempre*" e con l'indicazione delle condizioni economiche che sono divenute applicabili ai nuovi conti, riportando, tuttavia, le informazioni in modo confuso e rendendo non chiare le condizioni ed i limiti di utilizzo dei *bonus*.

3. Dall'estrazione d'ufficio di pagine del sito del 9 dicembre 2019, è emersa la presentazione del conto Fineco, all'epoca in diffusione, che prevedeva un canone mensile con la prospettazione del suo azzeramento subordinatamente a specifiche condizioni. In sintesi, nella sezione "*apri il conto in pochi minuti*", è stato riportato in alto: "*Nuove condizioni di conto corrente Da febbraio 2020 Fineco introdurrà un costo di gestione del conto di 3,95€ al mese, azzerabile. Se diventi cliente Fineco entro il 31 gennaio 2020 il costo di gestione del conto sarà azzerato per tutto il 2020*". La predetta indicazione è stata accompagnata da un segno '+' che, con modalità *mouse over*, consentiva l'apertura di una finestra con le condizioni economiche a cui era assoggettato l'azzeramento del conto: "*Potrai ridurre o azzerare il costo di 3,95€ accumulando dei bonus mensili*", seguito da alcuni esempi di *bonus*. Nella diversa sezione dedicata al '*conto e* carte', in fondo alla pagina *web*, vi era l'invito a leggere i fogli informativi sulle condizioni di costo del conto corrente.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

4. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 20 dicembre 2019[2] è stato comunicato al professionista l'avvio del procedimento istruttorio PS11606. In tale sede è stato ipotizzato che la condotta della società Fineco fosse suscettibile di integrare una violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto la Banca ha promosso il conto corrente, almeno dal 2017, con l'espressione "*a costo zero per sempre*", condizione che poi è stata disattesa, stanti le successive comunicazioni dirette ad informare i consumatori aderenti alla promozione dell'applicazione, a partire dal mese di febbraio 2020, di un canone mensile di € 3,95, azzerabile solo a determinate condizioni. Inoltre, il conto è stato successivamente reclamizzato, nella sezione dedicata alla sua apertura, attraverso

[1] *[Doc. 6 bis.]*
[2] *[Doc. 7.]*

l'indicazione di un canone, salva la possibilità di azzerarlo attraverso l'accumulo di un '*bonus* mensile' e, quindi, solo a specifiche condizioni che però non risultavano facilmente comprensibili per i potenziali clienti.

5. Contestualmente alla comunicazione di avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica commerciale in esame, è stata formulata al professionista, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, del Codice del Consumo e dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento, una richiesta di informazioni e relativa documentazione.

6. In data 3 febbraio 2020 la Banca ha fornito riscontro alla richiesta d'informazioni formulata in sede di avvio d'istruttoria[3] e, in data 4 febbraio 2020, la società Fineco ha presentato una prima versione d'impegni[4].

7. In data 9 giugno 2020 si è svolta un'audizione richiesta dalla Banca[5], all'esito della quale la società Fineco nelle date del 23 giugno 2020 e 1° luglio 2020 ha prodotto una seconda versione d'impegni nonché ha fornito le informazioni e la documentazione richiesta in sede di audizione[6].

8. Il 16 luglio 2020 è stata trasmessa alla Banca una comunicazione con cui veniva fissato un termine per l'integrazione del Formulario degli impegni, come deliberato dall'Autorità il 14 luglio 2020[7] e, in pari data, è stata altresì trasmessa alla società Fineco la comunicazione di proroga del termine di chiusura del procedimento[8], poi ulteriormente prorogato con la successiva comunicazione del 1° ottobre 2020[9].

9. In data 3 agosto 2020 Fineco ha prodotto l'integrazione degli impegni, producendo poi il 13 ottobre 2020 una versione consolidata degli impegni[10].

10. In data 2 ottobre 2020 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento[11].

11. In data 20 ottobre 2020 sono stati richiesti i pareri alla Banca d'Italia[12], ai sensi dell'articolo 27, comma 1 *bis*, del Codice del Consumo e all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo[13].

12. In data 18 novembre 2020 è pervenuto il parere della Banca d'Italia[14].

13. In data 19 novembre 2020 è pervenuto il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni[15].

2) Gli elementi acquisiti

14. Nel corso dell'istruttoria, la società Fineco, nelle date del 3 e 27 febbraio 2020[16], 1° e 14 luglio 2020[17], ha prodotto documentazione da cui risulta che:

- esistono due tipologie di conti:

1) i conti aperti fino al 18/03/2012, con un tasso creditore positivo e l'applicazione di un canone mensile di € 5,95 euro scontabile fino a zero, se si soddisfano determinate condizioni cumulabili tra loro;

2) i conti aperti dal 19/3/2012, che prevedono un tasso creditore pari a zero e un canone mensile di zero euro;

- il *claim* '*canone zero per* sempre' è stato utilizzato in tre ambiti:

a) nell'ambito delle campagne pubblicitarie via *mail* dal 21/10/2015 al 31/12/2016, per incentivare il passaggio dal conto remunerato al conto zero. Al 31/12/2019 il numero di conti ancora attivi di clienti che hanno aderito a tali promozioni è stato di [*17.000- 29.000*]*;

b) nell'ambito di talune convenzioni stipulate con Enti o aziende per promuovere l'apertura di conti intestati ai loro dipendenti (dal 18/03/2012 al 31/12/2019 i conti aperti riferiti a tali convenzioni sono stati [*15.000-26.000*];

c) attraverso canali remoti e la rete dei promotori finanziari. Alla data del 30/11/2019, il numero di conti "gratis per sempre" ancora aperti al 30/11/2019 era di [*300.000-700.000*]:

---

[3] *[Doc. 14, riscontro alle richieste di informazioni avanzate nella comunicazione di avvio del procedimento istruttorio.]*

[4] *[Doc. 15, prima versione del formulario d'impegni.]*

[5] *[Doc. 30, Verbale di audizione del 9 giugno 2020.]*

[6] *[Doc. 31, seconda versione del Formulario impegni e 32, risposta ai quesiti formulati in sede di audizione.]*

[7] *[Doc. 35.]*

[8] *[Doc. 36, prima proroga di conclusione del procedimento.]*

[9] *[Doc. 40, seconda proroga di conclusione del procedimento.]*

[10] *[Doc. 44, Versione consolidata degli impegni.]*

[11] *[Doc. 41.]*

[12] *[Doc. 46.]*

[13] *[Doc. 47.]*

[14] *[Doc. 49.]*

[15] *[Doc. 50.]*

[16] *[Doc. 14 (versione riservata) e Doc. 24 (versione ostensibile): risposta alle richieste d'informazioni formulate alla Banca con la comunicazione di avvio d'istruttoria.]*

[17] *[Doc. 32 (versione riservata) e Doc. 34, all. 1 (versione ostensibile): informazioni richieste durante l'audizione svolta il 9-6-2020.]*

* *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

	totale	di cui aperti *online* (1)
a) Conti soggetti a canone al 30/11/2019	[*800.000-1.300.000*]	
b) Conti "gratis per sempre" al 30/11/2019	[*300.000-600.000*]	[*99.000-160.000*]
Percentuale (b/a)	[*30,00%-70,00%]*	[*5%-25*%]

(1) conti aperti in autonomia dai clienti attraverso il sito (la restante quota è stata aperta dai clienti rivolgendosi ad un Consulente Finanziario)

- il *claim* oggetto di contestazione è stato pubblicato nell'area accessibile a chiunque del sito di Fineco dal 6/6/2014 al 22/09/2019;
- tra il 27/11/2019 e il 27/12/2019 è stata comunicata ai clienti la proposta di modifica unilaterale, ai sensi dell'articolo 118 del T.U.B., per l'inserimento, a partire dal mese di febbraio 2020, del canone mensile pari a € 3,95, azzerabile con il maturare di *bonus*. Detto importo costituirebbe il miglior bilanciamento tra le conseguenze negative per la banca della diminuzione dei tassi, divenuti negativi, e gli interessi dei clienti. I *bonus* che danno luogo a uno sconto del canone sono costituiti, ad esempio, da un euro ogni diecimila euro investiti in Fondi o polizze assicurative distribuiti dalla banca, un euro ogni ventimila euro di titoli in portafoglio, oppure per ogni ordine di *trading* eseguito nel mese, oppure per l'accredito dello stipendio o della pensione; 3,95€ se si è titolari di un mutuo con la banca, o per i giovani sotto i 28 anni;
- di conseguenza, mentre alcune delle voci che compongono i *bonus* sono pari al valore del canone (come nel caso dei servizi di consulenza), per cui l'azzeramento dello stesso si realizza con l'applicazione di un solo *bonus*, altre voci danno diritto a sconti di valore inferiore al canone, che però possono essere cumulati fino a determinarne il suo azzeramento;
- la modifica del canone a € 3,95 al mese all'anno implica una spesa annuale di € 47,40;
- le richieste di chiusura conto successive alla manovra di *repricing* e fino al 16 giugno 2020 sono quantificabili in [*38.000- 80.000*], di cui [*19.000-60.000*] riferite a conti aperti nel periodo di esposizione sul sito del *claim* "*gratis per sempre*".

3) Gli impegni di Fineco

15. Con note del 4/2/2020, del 23/6/2020, del 3/8/2020 e, da ultimo, nella versione consolidata del 13/10/2020, il professionista ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento.

16. Gli impegni – che nella loro versione definitiva sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante – prevedono:

Impegno n. 1

Eliminazione definitiva dell'affermazione '*canone zero per* sempre' dalle comunicazioni commerciali.
La misura n. 1 è stata già attuata.

Impegno n. 2 (recesso e rimborso del canone riconosciuto per tutto l'anno 2020):

La Banca, oltre a concedere la facoltà di recesso dal conto sino al 31/12/2020, con rimborso dei canoni di tenuta conto eventualmente pagati nel frattempo, si impegna ad applicare la restituzione automatica degli eventuali canoni corrisposti in seguito all'applicazione del *repricing* dal 01/02/2020 a tutti i soggetti titolari dei conti aperti nel periodo in cui l'espressione "*canone zero per sempre*" è stata utilizzata, ancora attivi al 31/12/2020.
Con riguardo alle modalità, alle procedure ed ai tempi di attuazione della misura n. 2, è stato precisato che:
- per i soggetti titolari di conti ancora in essere alla data di accettazione degli impegni (giorno T), nell'area riservata del sito *web* di Fineco sarà pubblicato un avviso relativo alla possibilità, fino al 31/12/2020, di esercitare il diritto di recesso del conto ottenendo la restituzione dei canoni eventualmente già pagati nel 2020;
- nei confronti dei clienti che abbiano già richiesto e ottenuto la chiusura del conto, il riaccredito dei canoni applicati dall'1/02/2020 avverrà, entro il 31/12/2020, automaticamente tramite bonifico sul conto presso il diverso intermediario indicato nella richiesta di estinzione del conto Fineco;
- nei confronti dei clienti che abbiano un conto attivo alla data di accettazione degli impegni (Giorno T) il riaccredito dei canoni addebitati avverrà entro 90 giorni dal giorno T e la non applicazione del canone sarà automatica dall'accettazione degli impegni fino al 31/12/2020.

L'informativa che verrà fornita ai clienti interessati sarà la seguente:
- ai soggetti titolari di conti ancora in essere alla data di accettazione degli impegni (Giorno T) sarà inviata, entro 30 giorni dal Giorno T, una comunicazione *mail* all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal cliente, con la quale la Banca lo informa dell'iniziativa assunta per riconoscere, ai clienti che hanno aperto il conto negli ultimi 5 anni, un ulteriore periodo annuale di gratuità del canone (fino al 31/12/2020). Le medesime informazioni, comprensive delle modalità e dei tempi con cui la Banca procederà al riaccredito dei canoni in precedenza addebitati, saranno rese

disponibili nell'area riservata del cliente (nella sezione condizioni conto raggiungibile dal *link* presente in *home page https://finecobank.com/myfineco/condizioni-conto*);
- agli (*ex*) clienti che, dal 1° febbraio 2020 sino al Giorno T, hanno già chiesto e ottenuto la chiusura del conto, sarà inviata una comunicazione *mail* all'ultimo indirizzo di posta elettronica indicato dall'ex-cliente, con la quale la Banca lo informa dell'iniziativa assunta per riconoscere un ulteriore periodo annuale di gratuità del conto a coloro che lo avevano aperto negli ultimi 5 anni e del fatto che provvederà di conseguenza a rimborsare l'importo corrispondente ai canoni addebitati dal 1/2/2020 alla data di chiusura del rapporto, mediante bonifico sul medesimo conto del diverso intermediario sul quale era stato trasferito il saldo finale residuo del conto Fineco all'atto della sua estinzione.

Impegno n. 3 (maggior trasparenza e risalto grafico e testuale delle condizioni economiche per fruire dei bonus)

La Banca si è impegnata a dare specifica evidenza alle condizioni per l'ottenimento dei *bonus* attraverso le seguenti modalità:
- visualizzazione nella pagina "*Conto e carte*", dedicata all'illustrazione delle caratteristiche del conto corrente, sia del costo mensile del conto, sia delle sue modalità di riduzione e azzeramento (dettaglio sconti da € 3,95 e da € l) con due *box* dedicati, e informazioni di maggior dettaglio che saranno fornite con *modalità mouse over:*

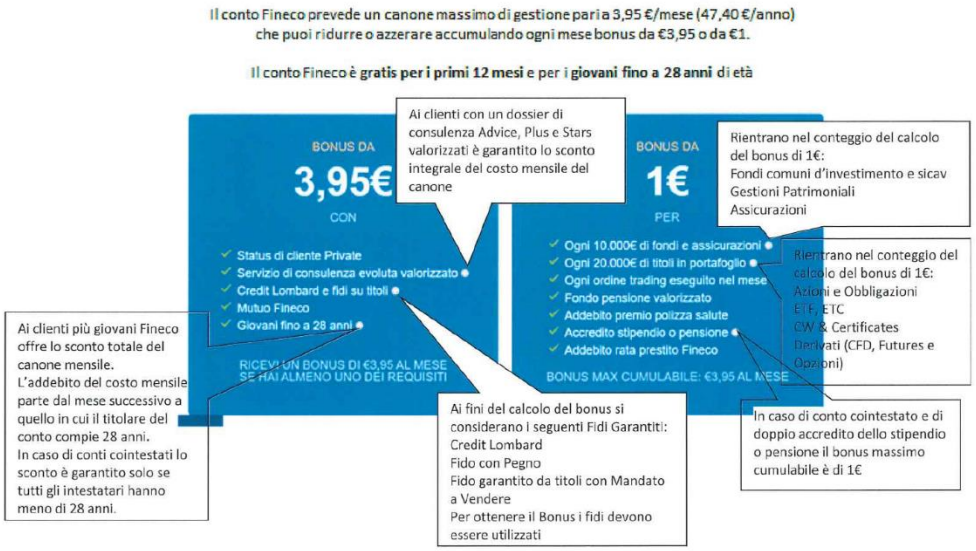

- i due *box* saranno posizionati sul sito *web* della banca nella pagina *https://finecobank.com/it/online/conto-e-carte/* raggiungibile in modo diretto dall'homepage (*www.finecobank.com*) cliccando sul *tab* "*Conto e carte*" oppure sul bottone "*Scopri il conto*";
- circa i tempi di realizzazione della misura n. 3, la banca ha precisato che la pubblicazione dei *box* avverrà entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento di accettazione degli impegni assunti.

Impegno n. 4 (inserimento di una funzione all'interno dell'area riservata che calcola giornalmente l'importo dei bonus maturati nel mese di riferimento)

La Banca ha previsto una funzionalità per il calcolo giornaliero dell'importo dei *bonus* maturati nel mese di riferimento in base al progressivo realizzarsi delle condizioni richieste, fornendo un esempio grafico del calcolatore che è pubblicato nella sezione "condizioni conto" dell'area riservata dei clienti:

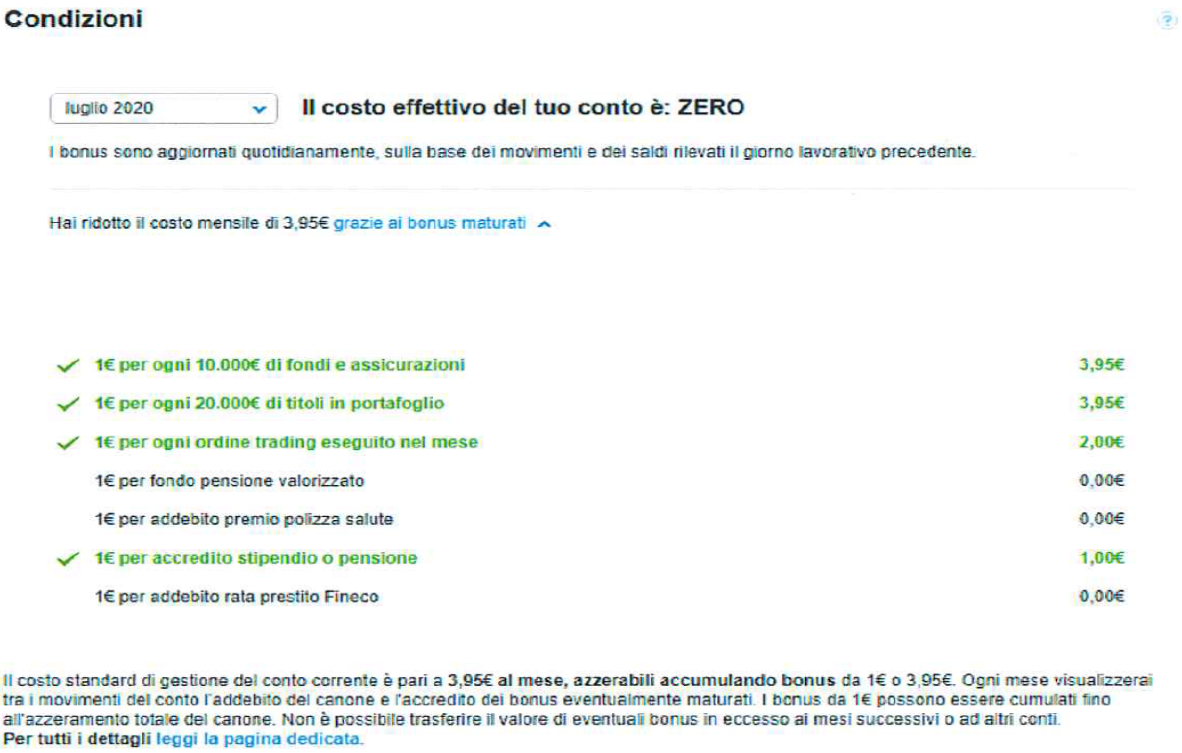

L'impegno n. 4 è stato già realizzato dalla banca.

IV. PARERE DELLA BANCA D'ITALIA

17. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento riguarda il settore bancario, in data 20 ottobre 2020 è stato richiesto il parere alla Banca d'Italia, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 27, comma 1-*bis*, del Codice del Consumo, introdotto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), del Decreto Legislativo. n. 21/2014.

18. Con parere pervenuto in data 18 novembre 2020, la suddetta Autorità ha ritenuto che gli impegni "*non presentano profili d'incoerenza con la normativa in materia di trasparenza e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti*", ed ha rilevato altresì che "*non si ravvisano motivi ostativi all'accettazione degli stessi da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*".

V. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

19. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso il sito web della banca, in data 20 ottobre 2020 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.

20. Con parere pervenuto in data 19 novembre 2020, la suddetta Autorità ha espresso il proprio parere nel senso che "*la condotta oggetto del procedimento si è svolta tramite un sito web (http://finecobank.com) utilizzato dal professionista per la promozione dell'apertura di un conto corrente*", e che "*allo stato della documentazione in atti, nel caso di specie il mezzo Internet sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente le realizzazione della pratica commerciale rispetto alla quale è richiesto il parere a questa Autorità*".

VI. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

21. L'Autorità ritiene che gli impegni proposti dal professionista siano idonei a sanare i possibili profili di illegittimità della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio del 20 dicembre 2019.

22. Con riferimento all'Impegno **n. 1,** sull'eliminazione dell'espressione '*canone zero per* sempre', si osserva che lo stesso consiste nell'impegno di non reiterare la pratica contestata in futuro. Gli effetti pregiudizievoli eventualmente prodottisi per coloro che hanno aderito a suo tempo alla proposta di aprire il conto, indotti dalla promessa di un costo '*zero per sempre'*, sono sanati dalla previsione dell'impegno **n. 2**, consistente nell'attribuzione della facoltà di recesso sino al 31 dicembre 2020, con rimborso dei canoni di tenuta conto eventualmente pagati, e nel riconoscimento della restituzione automatica dei canoni corrisposti in seguito all'applicazione del *repricing* dal 01/02/2020 anche ai titolari dei conti aperti nel periodo in cui l'espressione "*canone zero per sempre*" è stata utilizzata, ancora attivi al 31/12/2020.

23. Riguardo poi all'impegno **n. 3**, sulla maggiore trasparenza ed evidenza grafica e testuale delle condizioni per fruire dei *bonus* adottata nella sezione 'Conto e carte', le modalità informative proposte eliminano la possibile opacità

informativa sulle condizioni economiche dei conti, evidenziata in sede di avvio dell'istruttoria. Sul punto, si rileva, infatti, che l'inserimento dei due *box* volti ad illustrare le modalità di riduzione e/o di azzeramento del canone costituisce una soluzione informativa idonea, sotto il profilo dei contenuti e del risalto grafico, a chiarire l'effettivo funzionamento del meccanismo dei *bonus* al fine di ottenere uno sconto sul canone di gestione del conto. Al riguardo, vale evidenziare sia la congruità del posizionamento dei *box* informativi, che le modalità intuitive di accesso agli stessi riquadri, in quanto raggiungibili in modo diretto dall'homepage (*www.finecobank.com*), cliccando sul *tab* "*Conto e carte*" (*https://finecobank.com/it/online/conto-e-carte/*), oppure attraverso il *link* ipertestuale del bottone "*Scopri il conto*". In tal modo, l'utente viene agevolmente indirizzato alle informazioni necessarie per una scelta consapevole di apertura di un conto.

24. Infine, analoghe argomentazioni valgono con riferimento all'impegno **n. 4,** relativo all'inserimento di una funzione, all'interno dell'area riservata, che calcola giornalmente l'importo dei *bonus* maturati nel mese di riferimento. Attraverso tale strumento vengono indicate al correntista le operazioni che consentono il cumulo dei *bonus* ai fini dello sconto sul canone mensile del conto corrente, e il valore del canone alla luce delle operazioni attuate alla data di consultazione della funzione.

25. In base alle suesposte considerazioni, le misure prodotte dal professionista sono da ritenersi idonee ad eliminare le criticità contestate nella comunicazione di avvio d'istruttoria, e si ritiene dunque che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società FinecoBank S.p.A., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società FinecoBank S.p.A.;

RITENUTO, inoltre, che, in ragione dell'esigenza di assicurare l'osservanza degli impegni assunti, si rende necessario disporne, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo, la pubblicazione a cura e spese del professionista, limitatamente alle misure per le quali una più ampia informazione ai consumatori è verosimilmente suscettibile di favorire l'effettiva, completa e corretta attuazione delle misure stesse;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società FinecoBank S.p.A., ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera *a*), del Regolamento, gli impegni dalla stessa società proposti da ultimo nella versione consolidata in data 13 ottobre 2020, come descritti nel Formulario allegato al presente provvedimento;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera *a*), del Regolamento;

c) che la società FinecoBank S.p.A., entro centoventi giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:
a) il professionista non dia attuazione agli impegni;
b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

DISPONE

a) che la società FinecoBank S.p.A. pubblichi, a sua cura e spese, gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo, secondo le seguenti modalità:
1) il testo degli impegni da pubblicare è quello riportato in allegato al presente provvedimento;
2) il predetto testo dovrà essere pubblicato per 30 giorni e dovrà essere raggiungibile dalla *homepage* del sito della banca (indirizzo: *https://finecobank.com/it/*), attraverso un *link* ben visibile collocato affianco ai bottoni "Apri il conto" e "Accedi", entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del presente provvedimento;

b) che la pubblicazione dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'Autorità della data in cui la stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall'invio all'Autorità di una copia della relativa pagina *internet*.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli